

Allegato a Rep.n.

## **STATUTO**

### **ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE**

E' costituita la "Fondazione NOVELLA FRONDA - IMPRESA SOCIALE - ONLUS" per lo studio e la ricerca clinica applicata nel campo della Medicina delle dipendenze, dei disturbi alimentari e dei disturbi cerebrali legati all'invecchiamento.

Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, verrà utilizzata la locuzione "IMPRESA SOCIALE" e quella di "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS"

### **ARTICOLO 2 – SEDE**

La "Fondazione NOVELLA FRONDA "IMPRESA SOCIALE"- ONLUS" non ha scopo di lucro. Ha sede in Padova e durata illimitata.

Il Consiglio Direttivo specificherà l'indirizzo nell'ambito del Comune di Padova e potrà eventualmente modificarlo nell'ambito dello stesso Comune.

### **ARTICOLO 3 – SCOPO**

La "Fondazione NOVELLA FRONDA - IMPRESA SOCIALE ONLUS" svolge attività di utilità sociale diretta a realizzare finalità di interesse generale; si propone come scopo primario di svolgere attività di prevenzione, attività diagnostica e di promozione, di studio, ricerca scientifica e connessa attività clinica applicata nei seguenti campi:

a) nel campo del trattamento, della riabilitazione, della rivalorizzazione dei soggetti che hanno sviluppato una dipendenza da sostanze quali ad esempio alcol, cocaina, oppiacei, benzodiazepine ed altre e dipendenze comportamentali, quali ad esempio gioco

d'azzardo, dipendenza da tecnologia informatica, integrando, nella applicazione clinica, i protocolli convenzionali con percorsi personalizzati ispirati al principio della vigilanza continua congiunta a responsabilizzazione. L'obiettivo principale dell'intero percorso rimane quello di far riemergere - novella fronda – le potenzialità del paziente, potenzialità inespresse a causa dell'insorgere della dipendenza,

b) nel campo del trattamento, della riabilitazione, della rivalorizzazione dei soggetti che hanno sofferto o soffrono di disturbi alimentari;

c) nel campo del trattamento e della riabilitazione di soggetti al fine di rimuovere, ritardare o impedire il manifestarsi di patologie e/o sindromi correlate ad una compromissione cognitiva e alle problematiche legate all'invecchiamento.

La Fondazione persegue esclusive finalità di solidarietà sociale nei settori della ricerca scientifica, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, nei limiti di cui al numero 1, lettera a), primo comma, art. 10 del D.Lgs 460/97 e della beneficenza.

Le attività nel settore dell'assistenza sanitaria sono esclusivamente dirette ad arrecare benefici nei confronti di individui, gruppi e comunità che versano in condizioni di svantaggio in ragione di un disagio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

La "Fondazione NOVELLA FRONDA "IMPRESA SOCIALE"- ONLUS" persegue i suoi scopi istituzionali anche attraverso Università, Enti di Ricerca e fondazioni che direttamente svolgono attività di ricerca scientifica nonché attraverso un costante interscambio, a livello internazionale di uomini e di esperienze.

La "Fondazione NOVELLA FRONDA "IMPRESA SOCIALE" - ONLUS" potrà altresì:

1) costituire, dotare e gestire anche attraverso convenzioni con enti pubblici e privati, raccogliendo ed organizzando energie e mezzi, centri di ricerca, di diagnosi, di cura e di

formazione professionale di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione delle proprie finalità solidaristiche, determinandone la sede;

2) svolgere attività di promozione, ricerca, cura, studio e documentazione per l'attuazione dei servizi sanitari in altri paesi, con particolare riguardo a quelli in via di sviluppo;

3) realizzare studi e dibattiti, convegni, corsi di aggiornamento, di formazione, nonché pubblicazioni, inerenti agli scopi e all'attività della Fondazione, anche a livello internazionale;

4) erogare contributi a favore di enti pubblici e privati nonprofit, al fine di favorire e sostenere progetti di ricerca, di assistenza sanitaria e attività finalizzate al trattamento, riabilitazione e rivalorizzazione dei soggetti indicati alle superiori lettere a), b) e c);

5) svolgere ricerca scientifica, direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, secondo le modalità definite dal Decreto del Presidente della Repubblica del 20/03/2003 n. 135.

Qualora l'attività di ricerca scientifica sia svolta attraverso istituti universitari o altri enti, i rapporti tra la Fondazione e questi ultimi soggetti sono regolati da specifiche convenzioni che disciplinano in particolare:

- i. le linee guida dell'attività da svolgersi presso gli enti ai quali viene affidata la ricerca;
- ii. i rapporti tra la Fondazione e l'ente per la prestazione di collaborazione, di consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e di promozione delle attività;
- iii. le modalità di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico amministrativo, nonché di conferimento di beni, di strutture e di impianti necessari allo svolgimento dell'attività

di ricerca;

iv. le forme di finanziamento, anche attraverso il concorso di altre istituzioni pubbliche e private.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del primo comma, articolo 10 del D.Lgs 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ARTICOLO 4 – PATRIMONIO**

L'Ente possiede un fondo di dotazione iniziale, adeguato alla realizzazione degli obiettivi statutari, che comprende un "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.

Il fondo di dotazione iniziale della "Fondazione NOVELLA FRONDA - IMPRESA SOCIALE - ONLUS" è costituito dai contributi in denaro versati a tale titolo dai fondatori nella misura indicata nell'atto costitutivo.

Tale Fondo di dotazione dovrà essere adeguatamente integrato qualora la Fondazione ampliasse considerevolmente la sua attività.

Il patrimonio può essere aumentato da lasciti, da donazioni e da qualsiasi altro apporto dei fondatori o di terzi accettati e destinati allo scopo con deliberazione del consiglio direttivo della Fondazione.

Il patrimonio della "Fondazione NOVELLA FRONDA - IMPRESA SOCIALE - ONLUS" sarà quindi costituito dal fondo di dotazione iniziale e da:

- contributi di qualsiasi natura apportati dai fondatori, da società, da enti pubblici o privati, ovvero da privati cittadini;
- beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione da parte di società, da enti

pubblici o privati, ovvero da privati cittadini;

- somme derivanti dai redditi che il Consiglio direttivo della Fondazione statuirà siano finalizzati all'incremento del patrimonio.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' espressamente vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considerano distribuzione indiretta di utili altresì le fattispecie previste nell'art. 3 del D.lgs. n. 155/2006.

#### **ARTICOLO 5 – MEZZI ECONOMICI PER LA GESTIONE**

La "Fondazione NOVELLA FRONDA - IMPRESA SOCIALE - ONLUS" attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei suoi fini dalle rendite patrimoniali e da qualsiasi contributo dei fondatori, dei membri dell'assemblea, di sostenitori, di enti e di privati, espressamente destinati all'attuazione degli scopi statutari, e non all'incremento del patrimonio, tutti accettati dal Consiglio direttivo.

#### **ARTICOLO 6 – ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il consiglio direttivo;
- il revisore unico;

- il comitato scientifico, ove nominato.

## **ARTICOLO 7 – L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea della Fondazione è costituita dai Soci Fondatori e dai membri successivamente ammessi.

L'Assemblea può sempre procedere, con delibera presa con il voto favorevole dei quattro quinti dei membri, alla ammissione di nuovi membri.

I membri dell'Assemblea durano in carica senza limiti di tempo e decadono per morte o dimissione.

Spetta all'Assemblea:

- eleggere il Presidente della Fondazione ed eventualmente un vice Presidente;
- nominare il consiglio direttivo della Fondazione, sostituendone i membri in caso di morte o dimissioni entro sessanta giorni dall'evento;
- nominare il revisore dei conti della Fondazione, sostituendolo in caso di morte o dimissioni entro sessanta giorni dall'evento;
- deliberare sui compensi da corrispondere al Presidente, al consiglio direttivo ed al revisore dei conti;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e la relazione della gestione annuale;
- discutere ogni altro argomento proposto dal Presidente o da almeno la metà dei membri dell'Assemblea;
- modificare lo statuto con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante raccomandata A.R. contenente gli argomenti da discutere, da spediti a ciascuno dei membri almeno dieci giorni prima

della data della riunione.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea valgono le norme dell'articolo 21 c.c.

### **ARTICOLO 8 – IL PRESIDENTE**

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli ha la rappresentanza legale della Fondazione con tutti i poteri di ordinaria amministrazione; adotta, in caso di emergenza, tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli nella successiva seduta al consiglio direttivo.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il consiglio direttivo;
- esegue le deliberazioni del consiglio direttivo;
- all'occorrenza, e nell'ambito delle sue attribuzioni, nomina procuratori e mandatari per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente può delegare i suoi compiti, in tutto o in parte, al vice Presidente; il vice presidente sostituisce il Presidente, se assente o impedito per una qualsiasi circostanza.

### **ARTICOLO 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

La Fondazione è amministrata dal Consiglio direttivo composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea.

Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo coloro che sono in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008, n. 99.

Relativamente al requisito della professionalità, si intende il possesso di conoscenze, competenze ed esperienze professionali necessarie per l'esercizio delle funzioni.

Per indipendenza si intende l'assenza di legami con enti o soggetti che siano potenzialmente in conflitto con gli scopi e le finalità sociali della Fondazione, ovvero l'assenza di influenze da parte di chi ha interessi speculativi o comunque contrastanti con le finalità perseguite dalla Fondazione.

#### **ARTICOLO 10 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il consiglio direttivo provvede a tutti gli atti necessari od utili all'efficienza della Fondazione, allo sviluppo della stessa e, comunque, al raggiungimento degli scopi previsti dal presente statuto.

In generale il consiglio direttivo ha tutti i poteri necessari per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare:

- delibera la variazione dell'indirizzo della sede sociale;
- redige i bilanci preventivi e consuntivi, nonché la relazione sulla gestione annuale;
- fissa l'ammontare e la destinazione di eventuali contributi;
- delibera l'impiego dei mezzi necessari al funzionamento della Fondazione;
- delibera i regolamenti interni;
- può creare comitati consultivi, determinandone i compiti e nominandone i componenti;



- dispone il più conveniente impiego del patrimonio;
- delibera l'accettazione dei contributi di qualsiasi natura e dei beni mobili ed immobili apportati alla Fondazione, sia destinati ad incrementare il patrimonio, sia destinati alle spese di attività o ad altro specifico scopo previsto dall'articolo 3;
- delibera, se lo ritiene opportuno, l'accantonamento di parte delle somme derivanti dai redditi patrimoniali al fine di incrementare il patrimonio di dotazione;
- nomina e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico.

#### **ARTICOLO 11 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il consiglio direttivo si riunisce di massima ogni quattro mesi ed è convocato dal Presidente che lo presiede, con ogni mezzo idoneo da spedirsi a ciascun consigliere almeno dieci giorni liberi prima e, in caso d'urgenza tramite, alternativamente, telefax o telegramma, da spedirsi almeno due giorni liberi prima.

E' ammessa, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di intervenire a distanza in tele e/o video conferenza. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento in tele e/o video conferenza, la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi

componenti.

Il consiglio direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

#### **ARTICOLO 12 – IL DIRETTORE**

Il Direttore è nominato ed è revocato dal consiglio direttivo su proposta del Presidente.

Egli collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo.

Predispose gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Funge da segretario del consiglio direttivo e ne redige i verbali che sottoscrive con il Presidente.

Dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale dipendente della stessa.

#### **ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO**

L'organo di controllo e' nominato dall'Assemblea; esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

I membri dell'organo di controllo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'articolo 9.

Salvo i casi di cui infra, e' nominato un revisore unico a cui spetta la vigilanza contabile sull'amministrazione della Fondazione.

Nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-bis del codice civile, ridotti della metà, deve essere nominato un sindaco, o più sindaci, a cui spetta altresì la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Essi, inoltre, esercitano anche compiti di monitoraggio circa l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. 155/2006, dei cui risultati deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso di superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-bis del codice civile, deve essere nominato un revisore o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia cui affidare il controllo contabile dell'ente; tale funzione può essere attribuita agli stessi sindaci, qualora questi siano tutti revisori contabili.

#### **ARTICOLO 14 – GESTIONE ANNUALE E BILANCIO**

La gestione della Fondazione inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo dovrà provvedere alla formazione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, assemblea da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno. Gli eventuali utili o avanzi dell'esercizio saranno destinati sia ad incremento del patrimonio che per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il consiglio direttivo in sede di bilancio preventivo determina l'entità delle eventuali rendite da erogare ed i soggetti beneficiari in base al merito delle iniziative di questi ultimi.

#### **ARTICOLO 15 – COMITATO SCIENTIFICO**

L'Assemblea può deliberare la costituzione di un comitato scientifico e ne nomina i componenti.

Il comitato elegge tra i suoi componenti un coordinatore; si può costituire in gruppi di lavoro per specifiche materie; può attribuire la competenza su singoli argomenti a propri membri.

Il comitato esprime il proprio parere consultivo agli organi statutari, su singole ricerche e/o studi nonché sui programmi scientifici.

Alle riunioni del comitato partecipano di diritto il Presidente ed il vice Presidente della Fondazione.

#### **ARTICOLO 16 – LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE**

Nel caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.